

Editore: Coder
Direttore responsabile: Cinzia Borghi
E-mail: codernews@libero.it

**Coordinamento
degli Ordini
dei Dottori Commercialisti
dell'Emilia Romagna**

LA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI

di Cinzia Borghi

Nell'espletare la più classica delle attività professionali –l'assistenza ai contribuenti per la compilazione della dichiarazione dei redditi– i dottori commercialisti hanno informato capillarmente i cittadini che destinare il 5 per mille dell'irpef a favore della ricerca scientifica e sanitaria e del volontariato, rappresenta una concreta opportunità di sussidiarietà sociale a costo zero. In questo modo la nostra professione ha contribuito allo straordinario successo dell'opzione 5 per mille, che è stata effettuata da oltre 15.800.000 contribuenti italiani. Sensibilizzare i cittadini segnalando loro che la possibilità di donare il 5 per 1000 dell'irpef ad associazioni od al sostegno di attività sociali non è alternativa a quella dell'8 per mille per le confessioni religiose, ha rappresentato una vera e propria 'mission' per i lavoratori della conoscenza, che ne ha messo in luce la consapevolezza, e il desiderio di accrescere la responsabilità sociale della categoria, per affiancare chi ogni giorno si dedica al bene comune. Hanno risposto a questo appello oltre i 2/3 dei contribuenti, dimostrando l'alto gradimento verso questa fonte di finanziamento complementare per il volontariato e la ricerca. Nella dichiarazione dei redditi del 2006 oltre la metà dei fondi è stata destinata dai contribuenti alle Onlus, seguite dalle scelte espresse a favore della ricerca scientifica e sanitaria. Uno strumento, quello del 5 per mille, che riavvicina la politica ai cittadini. Purtroppo però, questo provvedimento introdotto in via sperimentale dalla legge 23-12-2005 n. 266, non ha ancora assunto carattere di stabilità nell'ordinamento tributario italiano. Il tetto di spesa determinato ogni anno con le leggi finanziarie limita di fatto la volontà dei cittadini. Come nel caso della legge di bilancio di quest'anno, che

prevede una stanziamento che non è in grado di soddisfare tutte le preferenze espresse dai contribuenti. Inoltre non sono ancora stati distribuiti i fondi donati dagli italiani con la dichiarazione dei redditi di due anni fa. E' uno strumento che ha suscitato una approvazione trasversale, cui è ora necessario garantire la sostenibilità finanziaria.

Nata da un'intuizione del Ministro dell'Economia della scorsa legislatura, la destinazione di parte delle imposte al terzo settore, è la risposta al crescente bisogno di servizi sociali, che si prevede in forte aumento per uno paese contraddistinto da denatalità e invecchiamento della popolazione. Una vera e propria politica di disintermediazione dello Stato, che va oltre persino al concetto anglosassone del 'no taxation without representation'. Un vero e proprio coinvolgimento diretto dei cittadini nella destinazione e nell'amministrazione delle risorse pubbliche. Affidare ai contribuenti la scelta e l'individuazione di quali attività meritorie destinare una parte delle loro imposte, realizza concretamente il principio della sussidiarietà. Uno scatto culturale che contribuirebbe anche a riqualificare la spesa sociale dello Stato. E che alleggerirebbe la percezione di eccessiva pressione tributaria lamentata dai contribuenti. Un modo nuovo di ripensare il Fisco, lo stato ed il welfare. E' opportuno che questo popolarissimo provvedimento che favorisce politiche di inclusione sociale, entri stabilmente nell'ordinamento tributario senza limiti di spesa e ci auguriamo che questa nuova forma di compartecipazione dei contribuenti alla destinazione di una quota delle imposte dovute costituisca l'inizio di una politica sociale più responsabile.

I NOSTRI SOLDI

Mandate la vostra e-mail a codernews@libero.it

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore
dei Dottori Commercialisti

Il Presidente

**Ai Signori
Presidenti degli Ordini
dei Dottori Commercialisti**

Roma, 04 dicembre 2007

**Ai Signori
Presidenti degli Ordini
dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili in carica dal 01/01/2008**

Prot. n.: 678/07/P.

- loro indirizzi e-mail -

**e p.c. Ai Signori componenti
l'Assemblea dei Delegati
dei Dottori Commercialisti**

- loro indirizzi e-mail -

Oggetto: **mozione – “Difendiamo la nostra Cassa!!!”.**


Cari Colleghi,

con riferimento alla precedente comunicazione prot. n. 668/07/P. del 30 novembre u.s. ed al relativo allegato che per immediatezza di lettura qui si accludono, segnalo che gli interessati potranno inviare la **mozione “Difendiamo la nostra Cassa !!!”** via fax alla Segreteria di Presidenza al n.: **06 47486.301**, **preferibilmente** all'indirizzo di posta elettronica: **presidenza@cnpadc.it**

Data l'importanza dell'argomento trattato, si confida nella Vostra collaborazione affinché la presente sia distribuita anche a tutti i Presidenti e Consiglieri neo-eletti.

Grato per la collaborazione, porgo cordiali saluti.

Antonio Pastore



All. c.s.s.

00187 Roma • Via della Purificazione, 31 • Tel. 06.47486310 • Fax 06.47486301 • E-mail: presidenza@cnpadc.it

I NOSTRI SOLDI

Mandate la vostra e-mail a codernews@libero.it

DIFENDIAMO LA NOSTRA CASSA !!!

Il sottoscritto Dottore Commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di al n.

PRESO ATTO

- che dall' 1 gennaio 2008 risulterà essere operante l'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili nel quale confluiranno anche gli iscritti ai Collegi dei Ragionieri e Periti commerciali;
- che il termine biennale per l'esercizio della delega prevista dall'art.4 della L. 34/2005, al fine della eventuale unificazione con la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri e Periti Commerciali, è scaduto senza che nulla sia stato disposto;
- che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti gode di autonomia tutelata dalla Costituzione e, quindi, con diritti non suscettibili di incisione neppure ad opera del legislatore ordinario;
- che, tra l'altro, la riforma del sistema previdenziale della Cassa Nazionale dei Ragionieri è finalizzata alla sua liquidazione;

NELLA FERMA CONVINZIONE

che la professione di Dottore Commercialista continuerà ad esistere, in quanto rimane immutato il percorso di studi e formativo che consente di accedervi e che, di conseguenza, i futuri iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili devono necessariamente continuare ad iscriversi alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti, e che la ratio dell'unificazione consiste nella naturale prosecuzione della professione di Dottore Commercialista;

ESORTA

il Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti a proseguire nella attività di tutela dei diritti previdenziali dei Dottori Commercialisti, ponendo in essere ogni e qualsiasi attività utile a salvaguardare:

- gli interessi previdenziali di tutti gli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti, presenti e futuri;
- il diritto della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti a non vedersi sottratti i flussi demografici di iscrizione, oggi garantiti da un trend altamente positivo di adesioni che trova conferma prospettica in oltre 60.000 iscritti al Registro dei Tirocinanti;

FA RISERVA

di assumere ogni iniziativa consentita dalla legge a tutela dei propri diritti nella denegata ipotesi di imposta unificazione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti e dell'Ente di previdenza dei Ragionieri.

(firma)

....., il.....

.....



FIL@DIRETTO

Mandate la vostra e-mail a codernews@libero.it

Con questa rubrica diamo voce ai professionisti pubblicando le opinioni ed i suggerimenti che ci arrivano in Redazione. Scriveteci per proporci i temi da trattare e le domande da sottoporre ai nostri interlocutori. Vi ringraziamo fin da ora per la Vostra importante collaborazione.

Cinzia Borghi

Riceviamo e pubblichiamo

LAVORATORE AUTONOMO, VIL RAZZA DANNATA

Un giovane, finito di studiare, in primavera decide di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, di diventare un intermediario. Si iscrive pertanto alla Camera di Commercio e chiede l'attribuzione del numero di partita Iva.

All'inizio del mese, di primo pomeriggio si vede arrivare a casa la Guardia di Finanza che gli notifica l'autorizzazione del Pubblico Ministero alla perquisizione, cito testualmente "...per la ricerca e la rilevazione per l'accertamento delle imposte e la repressione dell'evasione". Cade dalle nuvole, nei pochi mesi di attività ha fatto qualche intermediazione e guadagnato un paio di euro; cosa vuole da lui Guardia di Finanza? Cosa centra con l'evasione? I finanzieri, molto cortesi e professionali, procedono quindi alla perquisizione dei locali, che non sono altro che la casa del nostro protagonista, alla ricerca di elementi per la repressione dell'evasione, che culmina con il "ritrovamento" delle (3) fatture emesse e dei documenti del c/c bancario. I militari nella redazione del verbale si preoccupano di scrivere che "i locali sono usati promiscuamente dai componenti del nucleo familiare" e che comunque la loro indagine non ha prodotto indizi di "pericolosità fiscale".

Il nostro giovane protagonista ha conosciuto sulla propria pelle cosa significa fare l'imprenditore: significa essere un pericoloso evasore, un soggetto da contrastare e da reprimere, non un protagonista della nostra economia che crea ricchezza per se e per il paese. Meglio avrebbe fatto se avesse fatto il dipendente, magari in Comune grazie alle spinte di qualche assessore, ma comunque un dipendente iscritto certamente ad un sindacato.

Cosa gli è venuto in mente di fare il lavoratore autonomo, di crearsi da solo la sua strada, di andare in pensione forse a 65 anni con un' assegno da fame, di lavorare anche il sabato, di non avere ferie né malattia. Come si è permesso. L'hanno comunque avvisato che ha commesso un errore e forse c'è il tempo per rimediare.

Chiuda quindi la sua partita Iva e si iscriva alle liste di collocamento, prenda la tessera del sindacato e magari anche del partito così facciamo prima ad assumerlo, eventualmente in una cooperativa, dove non si applica lo statuto dei lavoratori e la normativa sui contratti, ma tanto la cooperativa fa gli interessi del popolo e quindi perché si preoccupa. Non si azzardi però a continuare nel suo errore, dove crede di essere? Crede forse che in Italia si possa aprire un'impresa così? Chi si crede di essere? MONTEZEMOLO? La prossima volta oltre alla GUARDIA DI FINANZA gli mandiamo l'INPS perché potrebbe avere dei dipendenti in nero, l'INAIL, perché potrebbe esserci un pericolo per lui e i suoi dipendenti, la DOGANA, sai mai che abbia operato con l'estero, la USL, per verificare la sicurezza del lavoro, l'UTIF per la nafta nel serbatoio della sua auto, vuoi mai sia agricola, la CAMERA DI COMMERCIO, sarà in regola con l'Albo?, e, perché no, CARABINIERI, POLIZIA, e GUARDIE FORESTALI. Se lo ricordi, questo è l'ultimo avvertimento.

Carlo Alberto Bulgarelli, dottore commercialista in Modena

LA VOCE DEGLI ORDINI

Mandate la vostra e-mail a codernews@libero.it



messaggio pubblicitario a cura di RCS

L'Ordine dei dottori commercialisti di Bologna per la tutela dei diritti dei contribuenti

La diffusione dei dati inerenti i redditi di alcune migliaia di contribuenti bolognesi, appartenenti a diverse categorie professionali, che sono apparsi nel marzo scorso sulle edizioni locali de "Il Resto del Carlino" e "La Repubblica", è avvenuta in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il Comune di Bologna, che ha comunicato i dati alla stampa, pur non essendo a ciò autorizzato da alcuna norma di legge o regolamento, deve adottare misure idonee ad evitare ulteriori violazioni: mentre le testate giornalistiche interessate devono cessare ogni trattamento dei dati.

Questa, in sintesi, la decisione assunta dal Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 18 ottobre scorso pubblicato, nel suo testo integrale, sul sito internet del Garante, all'indirizzo <http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1454901>.

L'Ordine dei dottori commercialisti di Bologna, autore del primo reclamo che ha condotto alla decisione, ringrazia l'Autorità Garante per l'attenzione prestata alla propria iniziativa, con la quale si è inteso tutelare il diritto alla riservatezza, ed anche alla sicurezza personale, di tutti i contribuenti e ringrazia, altresì, l'Agenzia delle Entrate per avere chiaramente precisato la propria totale estraneità alla vicenda.

L'Ordine dei dottori commercialisti di Bologna sottolinea che la riservatezza di dati reddituali, da sempre rigorosamente garantita dai dottori commercialisti, costituisce un presidio fondamentale per lo svolgimento, in un'ottica di reciproca fiducia e correttezza, anche del rapporto tra i contribuenti e le Pubbliche Amministrazioni tenute per ragioni d'ufficio al trattamento dei dati reddituali.

L'Ordine dei dottori commercialisti di Bologna continuerà a promuovere, anche nel seguito della propria attività istituzionale, tutte le iniziative necessarie affinché venga assicurato, con il concorso della indispensabile professionalità dei propri iscritti, il più ampio rispetto delle vigenti disposizioni che garantiscono i diritti dei contribuenti.

Bologna, 13 novembre 2007

Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti

LA VOCE DEGLI ORDINI

Mandate la vostra e-mail a codernews@libero.it

Provvedimento del 18 ottobre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminati i reclami presentati dall'Ordine dei dottori commercialisti di Bologna (nota del 7 marzo 2007) e da numerosi singoli professionisti (note dell'8, del 14, del 26 marzo e del 12 aprile 2007) nei confronti dell'Agenzia delle entrate, della Poligrafici Editoriale S.p.A. e del Gruppo editoriale l'Espresso S.p.A.;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO:

1. I reclami

Nei reclami presentati al Garante dall'Ordine dei dottori commercialisti di Bologna e da singoli dottori commercialisti bolognesi viene contestata la diffusione, sulla testata giornalistica il Resto del Carlino e sull'edizione locale del quotidiano la Repubblica del marzo 2007, dei dati reddituali relativi all'imponibile totale Irpef per l'anno 2004 dei singoli professionisti. I medesimi dati sono diffusi anche sul sito Internet <http://bologna.repubblica.it> con possibilità di ricerca per categoria professionale e lettera alfabetica.

Nel chiedere all'Autorità di assumere le misure necessarie ad evitare violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali da parte dell'Amministrazione finanziaria e della stampa, i reclamanti hanno asserito che la redazione de la Repubblica avrebbe ottenuto i dati reddituali, relativi anche ad altre categorie professionali, dall'Agenzia delle entrate.

Per quanto riguarda la raccolta dei dati presso gli uffici tributari, nei reclami viene sostenuto che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che dovrebbe determinare annualmente i tempi e le modalità della pubblicazione dell'elenco dei contribuenti relativamente all'anno 2004 (art. 69, comma 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), non avrebbe natura regolamentare e non sarebbe quindi idoneo a legittimare la diffusione di dati personali (art. 19, comma 3, del Codice).

In relazione al contenuto degli elenchi da pubblicare ai sensi del predetto art. 69 viene inoltre asserito che le modifiche apportate a quest'ultima disposizione dalla legge 30 dicembre 1991, n. 431 legittimerebbero solo la pubblicazione dei nominativi dei contribuenti, escludendo i redditi dichiarati. Ad avviso dei reclamanti, il provvedimento attuativo dell'Agenzia potrebbe pertanto individuare non i contenuti degli elenchi, ma solo i tempi e le modalità della relativa di formazione.

I reclamanti affermano che, in ogni caso, i decreti e i provvedimenti fino ad oggi emanati in base a tale disposizione sarebbero inidonei a consentire la diffusione di dati reddituali relativi agli anni 2004 e seguenti, essendo legittima solo la diffusione di quelli relativi ai diversi e precedenti anni di imposta. Relativamente alla pubblicazione delle informazioni reddituali sui quotidiani la Repubblica e il Resto del Carlino e attraverso la tabella interattiva disponibile sul sito Internet <http://bologna.repubblica.it>, viene inoltre rilevato che tali trattamenti di dati personali costituirebbero una modalità di pubblicazione più lesiva della riservatezza dei contribuenti rispetto alla messa a disposizione degli elenchi presso gli uffici comunali prevista dal comma 6 del citato art. 69.

I reclamanti ritengono, infine, violato il principio di correttezza del trattamento con particolare riferimento al quotidiano la Repubblica che, sull'edizione locale del 7 marzo 2007, ha pubblicato un articolo intitolato "Incredibile, girano in Bmw e dichiarano 25 mila euro" a commento della pubblicazione dei dati reddituali dichiarati dai professionisti cui era invece riferibile un imponibile medio di 70 mila euro.

LA VOCE DEGLI ORDINI

Mandate la vostra e-mail a codernews@libero.it

2. Le posizioni dell'Agenzia delle entrate e del Comune di Bologna

A seguito di una richiesta di elementi l'Agenzia delle entrate-Direzione centrale audit e sicurezza- ha dichiarato di non aver comunicato ai quotidiani i dati oggetto del reclamo. Al tempo della pubblicazione giornalistica l'Agenzia, infatti, non aveva ancora diffuso alcuna informazione nelle forme previste dall'art. 69, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973. Più precisamente, nell'aprile 2007, data della risposta fornita dall'Agenzia, non erano ancora stati né predisposti, né pubblicati gli elenchi riferiti al periodo di imposta 2004 che dovevano essere formati in base al provvedimento del Direttore della medesima Agenzia del 20 settembre 2006 attuativo del predetto comma 5 dell'art. 69.

L'Agenzia, in particolare, ha sostenuto che la pubblicazione dei dati reddituali dei contribuenti sarebbe legittimata (anche in relazione all'art. 19, comma 3, del Codice) dal citato art. 69 che, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 413 del 1991, ne consente la diffusione, demandando all'Amministrazione finanziaria, in particolare, la definizione dei termini e delle modalità della pubblicazione degli elenchi nominativi di cui al comma 4.

Sempre secondo l'Agenzia, anche alla luce di quanto riferito negli articoli di giornale pubblicati su il Resto del Carlino, le informazioni reddituali pubblicate sarebbero state però raccolte presso il Settore entrate del Comune di Bologna che avrebbe ricavato i dati non dalle liste distribuite dall'Agenzia (non ancora rese disponibili dall'Agenzia medesima per l'anno di imposta 2004), ma dal Siatel (Sistema interscambio anagrafe tributaria enti locali), servizio telematico finalizzato a consentire agli enti impositori di "gestire la propria autonomia tributaria".

Il Settore entrate del Comune di Bologna, interpellato dal Garante in merito al reclamo, ha ammesso di aver diffuso i dati reddituali relativi all'anno di imposta 2004 dei professionisti bolognesi dopo averli "scaricati dal sistema Siatel". Ad avviso del Comune, l'art. 69 del d.P.R. n. 600/1973 sarebbe idoneo a consentire la diffusione dei dati reddituali da parte dei comuni, poiché il provvedimento del Direttore dell'Agenzia sarebbe solamente volto a definire i termini e le modalità di formazione degli elenchi dei contribuenti.

Alla luce di quanto dichiarato dal Settore entrate del Comune di Bologna, l'Agenzia delle entrate ha precisato che i comuni accedono alle informazioni reddituali attraverso il sistema Siatel, sulla base delle seguenti fonti normative:

- art. 44 del d.P.R. n. 600/1973, il quale, al fine di permettere la partecipazione dei comuni all'accertamento dei redditi delle persone fisiche, prevede l'obbligo per l'Amministrazione finanziaria di trasmettere ai comuni le copie delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche;
- art. 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che istituisce un sistema di comunicazioni tra amministrazioni centrali, regioni ed enti locali al fine di "consentire alle regioni e agli enti locali di disporre delle informazioni e dei dati per pianificare e gestire la propria autonomia tributaria".

Secondo, l'Agenzia, pertanto, i comuni, ai sensi del citato art. 69 "sono chiamati a pubblicare elenchi, ovvero liste di informazioni predisposte ad hoc dall'Agenzia, non già dati direttamente attinti (...) dal sistema Siatel", di cui i comuni dispongono per le diverse finalità di cui alle disposizioni sopra citate.

3. Le osservazioni delle testate giornalistiche

I riscontri pervenuti dalle testate giornalistiche interessate dai reclami confermano la circostanza, sopra evidenziata, che i dati da loro pubblicati provengono non dall'Agenzia delle entrate, bensì dal Comune di Bologna. Entrambe ritengono lecita la diffusione di alcuni dati alla luce del regime di pubblicità che caratterizza gli elenchi dei contribuenti prevista dall'art. 69 del d.P.R. 600/1973.

Il Gruppo Editoriale l'Espresso, in qualità di editore de La Repubblica, ha dal canto suo osservato che la diffusione di tali dati costituirebbe espressione della libertà di informazione e che la stessa sarebbe avvenuta nel rispetto delle particolari disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica; in base a tali norme, viene considerata consentita la raccolta e la diffusione dei dati personali, anche senza il consenso degli interessati, nel rispetto dei limiti posti a tutela della riservatezza, in particolare del principio dell'essenzialità dell'informazione in relazione a

LA VOCE DEGLI ORDINI

Mandate la vostra e-mail a codernews@libero.it

fatti di interesse pubblico (art. 137, comma 3, del Codice e artt. 5 e 6 del codice di deontologia). L'editore, a sostegno delle proprie argomentazioni, menziona anche alcuni documenti del Garante sull'argomento (nota del 13 ottobre 2000, doc. web 41023; documento del 6 maggio 2004 recante "Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell'Ordine dei giornalisti", doc. web. n. 1007634).

In merito alla violazione del principio di correttezza lamentata dai reclamanti con riferimento all'articolo "Incredibile, girano in BMW e dichiarano 25 mila euro", apparso il 7 marzo 2007 dell'edizione locale del quotidiano, l'editore precisa che lo stesso, in relazione ad un'intervista concessa da un commercialista di Bologna, «si limita a riportare l'opinione dell'intervistato (che, in quanto tale, viene correttamente "virgolettata" dal giornalista)» sul tenore di vita di alcuni suoi colleghi "ben più elevato rispetto a quello che sarebbe permesso dal reddito da essi dichiarato".

La Poligrafici Editoriale S.p.A., in qualità di editore de il Resto del Carlino, ha poi rappresentato, in particolare, di aver «provveduto alla pubblicazione indiscriminata degli elenchi, tralasciando commenti di sorta ed evitando titolazioni suggestive per lasciare ai lettori libertà interpretativa»; tale pubblicità si giustificerebbe in ragione del ruolo che essa svolge «di controllo diffuso da parte dei cittadini rispetto all'adempimento degli obblighi tributari».

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

La questione esaminata riguarda, in primo luogo, la comunicazione dei dati reddituali dei professionisti bolognesi relativi all'anno d'imposta 2004 da parte del Settore entrate del Comune di Bologna a taluni organi di informazione e, conseguentemente, la pubblicazione di tali dati sui quotidiani e sul sito Internet <http://bologna.repubblica.it>.

4. Il regime di conoscibilità dei redditi dei contribuenti

L'art. 69 del d.P.R. n. 600/1973 disciplina la pubblicità degli elenchi dei contribuenti e, in particolare, demanda all'Amministrazione finanziaria la pubblicazione di alcuni elenchi di contribuenti, depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i comuni interessati.

Tale disposizione, come già rilevato più volte da questa Autorità, costituisce, ai sensi dell'art. 19, comma 3 del Codice, la base giuridica per pubblicare elenchi dei contribuenti. Infatti, l'art. 69 del d.P.R. n. 600/1973, ancorché parzialmente modificato dalla legge n. 431/1991, reca "una precisa scelta normativa di consultabilità da parte di chiunque di determinate fonti" "operata per favorire una trasparenza in materia di dati raccolti dalla pubblica amministrazione attraverso le dichiarazioni fiscali" (v. provvedimento del 17 gennaio 2001, doc. web n. 41031, nota dell'Autorità del 13 ottobre 2000, cit., nonché provvedimento del 2 luglio 2003, doc. web. n. 1081728). Il Garante ha evidenziato che, "come è desumibile dai numerosi pronunciamenti di questa Autorità in materia di trasparenza, non vi è incompatibilità tra la protezione dei dati personali e determinate forme di pubblicità di dati previste per finalità di interesse pubblico o della collettività" (v., in particolare, provvedimento del 2 luglio 2003, cit.).

Più precisamente, negli elenchi di cui al comma 4 del citato art. 69 è previsto che siano indicati i nominativi dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi e dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni. Con apposito decreto del Ministro delle finanze (ora, provvedimento dell'Agenzia delle entrate), sono stabiliti annualmente i termini e le modalità per la formazione di tali elenchi.

Nei più recenti provvedimenti dell'Agenzia delle entrate attuativi dell'art. 69 (provvedimento del 29 settembre del 2004, relativo agli anni d'imposta 2001 e 2002, provvedimento del 29 luglio 2005, relativo all'anno di imposta 2003, e, da ultimo, provvedimento 20 settembre 2006, relativo all'anno di imposta 2004), l'Agenzia ha deciso di inserire negli elenchi i nominativi dei contribuenti con la sola indicazione della categoria prevalente di reddito e l'attività eventualmente esercitata, senza riportare (come invece era avvenuto per i periodi di imposta precedenti) anche i redditi dichiarati.

L'Agenzia ha ritenuto di attuare in tal modo la disciplina di settore sopra richiamata (art. 69, comma 5, cit.) senza che ciò, come più volte ribadito dal Garante nei citati interventi sull'argomento, derivi da limitazioni imposte dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

LA VOCE DEGLI ORDINI

Mandate la vostra e-mail a codernews@libero.it

Dagli accertamenti effettuati nel procedimento è risultato però che tale norma non opera nel caso di specie, essendosi appurato che il Comune di Bologna ha acquisito in altro modo i dati.

5. La comunicazione dei dati da parte del Settore entrate del Comune di Bologna

Dalla documentazione in atti risulta infatti che il Comune di Bologna, anziché attendere l'annuale formazione degli elenchi dei contribuenti da parte dell'Agenzia da diffondere ai sensi del citato art. 69, ha trasmesso ai quotidiani i dati reddituali dei professionisti bolognesi relativi all'anno di imposta 2004 ricavandoli direttamente e autonomamente dal sistema Siatel.

Tuttavia, le finalità istituzionali per le quali i comuni possono accedere attraverso tale sistema alle informazioni contenute nel sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria (c.d. anagrafe tributaria) non sono riconducibili all'attuazione dell'art. 69 del d.P.R. n. 600, ma, come evidenziato dall'Agenzia delle entrate, solo alla partecipazione all'accertamento dei redditi dei contribuenti ed alla pianificazione e gestione della propria autonomia tributaria.

I dati così acquisiti possono essere pertanto utilizzati esclusivamente per le predette finalità.

Il Comune di Bologna (al pari di ogni soggetto pubblico) può trattare dati personali e, in particolare, comunicarli a soggetti privati e diffonderli, ma nei casi previsti da una norma di legge o di regolamento e rispettandone i limiti (art. 19, comma 3 del Codice).

Il legislatore, infatti, ha demandato esclusivamente all'Amministrazione finanziaria il compito di formare e pubblicare annualmente gli elenchi dei contribuenti i quali, soltanto una volta depositati presso gli uffici dell'Agenzia o presso i comuni interessati, possono essere consultati da chiunque (art. 69 cit.). Peraltro, come sopra evidenziato, gli elenchi per l'anno d'imposta 2004, alla luce del citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 2006, non riportano i redditi dichiarati.

Per quanto riguarda il profilo relativo all'accesso da parte degli enti locali al sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria (c.d. anagrafe tributaria) attraverso il sistema Siatel e alle misure di sicurezza, il Garante, allo stato degli atti, si riserva di esaminare organicamente, in altra sede e in un più ampio contesto, tale modalità di trattamento dei dati personali, nonché il processo di sensibile incremento di livelli di sicurezza da garantire rispetto a tale categoria di informazioni.

In conclusione, fermo restando che non vi è un'incompatibilità di fondo tra la protezione dei dati personali e determinate forme di pubblicità di dati che siano giustificate per finalità di interesse pubblico o della collettività, la comunicazione dei dati reddituali in questione effettuata dal Settore entrate del Comune di Bologna non risulta avvenuta nel rispetto della specifica disciplina di settore (artt. 44 e 69 d.P.R. n. 600/1973; art. 3, comma 153, l. 23 dicembre 1996, n. 662; art. 19, comma 3, del Codice). Va pertanto prescritto all'ente di conformarsi a questa stessa disciplina e di dare conferma a questa Autorità, entro il 15 dicembre 2007, delle misure adottate.

6. Il trattamento da parte degli organi di stampa In ragione della predetta violazione relativa alla comunicazione effettuata dal Settore entrate del Comune di Bologna, va parimenti prescritto alle società editrici Poligrafici Editoriale S.p.A. e Gruppo editoriale l'Espresso S.p.A. di astenersi dall'ulteriore trattamento dei dati relativi ai redditi dei contribuenti così acquisiti, anche in relazione alla loro diffusione tramite i siti web delle testate nei quali siano eventualmente ancora contenuti. Le società editrici dovranno dare anch'esse conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro il 15 dicembre 2007.

6. Il trattamento da parte degli organi di stampa

In ragione della predetta violazione relativa alla comunicazione effettuata dal Settore entrate del Comune di Bologna, va parimenti prescritto alle società editrici Poligrafici Editoriale S.p.A. e Gruppo editoriale l'Espresso S.p.A. di astenersi dall'ulteriore trattamento dei dati relativi ai redditi dei contribuenti così acquisiti, anche in relazione alla loro diffusione tramite i siti web delle testate nei quali siano eventualmente ancora contenuti. Le società editrici dovranno dare anch'esse conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro il 15 dicembre 2007.

In relazione invece alla ritenuta illiceità dell'articolo pubblicato il 7 marzo 2007 sull'edizione locale de la Repubblica con il titolo "Incredibile, girano in BMW e dichiarano 25 mila euro", il reclamo non risulta fondato dal

LA VOCE DEGLI ORDINI

Mandate la vostra e-mail a codernews@libero.it

momento che lo stesso non risulta aver violato i principi di pertinenza e non eccedenza, tenuto conto che commenti e opinioni costituiscono espressione della libertà di manifestazione del pensiero di cui il giornalista si assume la responsabilità anche per eventuali affermazioni che risultino diffamatorie o lesive di diritti di terzi (v., in particolare, art. 6, comma 3, codice di deontologia, cit; art. 8, legge 8 febbraio 1948, n. 47, v. anche, tra gli altri, Prov. 10 ottobre 2000, doc. web. n. 1334150).

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice in materia di protezione dei dati personali, prescrive:

- al Comune di Bologna di trattare i dati acquisiti dal sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria (c.d. anagrafe tributaria) attraverso il sistema Siatel solo per le finalità previste da specifiche disposizioni di legge e di regolamento allo stato riconducibili alla partecipazione all'accertamento dei redditi dei contribuenti e della pianificazione e gestione della propria autonomia tributaria, dando conferma delle misure adottate a questa Autorità entro il 15 dicembre 2007;
- al Gruppo editoriale l'Espresso S.p.A. e di Poligrafici Editoriale S.p.A., di astenersi dal trattare ulteriormente i dati reddituali dei professionisti bolognesi relativi all'anno d'imposta 2004 che sono forniti dal Comune di Bologna, anche in relazione alla loro diffusione tramite i siti web delle testate nei quali siano eventualmente ancora contenuti, dando conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro il 15 dicembre 2007.

Roma, 18 ottobre 2007

IL PRESIDENTE Pizzetti

IL RELATORE Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE Buttarelli

SOMMARIO

LA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI	pag.	1
I NOSTRI SOLDI	pag.	2
FILO DIRETTO	pag.	4
LA VOCE DEGLI ORDINI	pag.	5

Newsletter CODER

n.5 Dicembre 2007

Autorizzazione Tribunale di Bologna n. 7768 del 24/07/2007

Periodico mensile

Spedito dal sito www.dottcomm.bo.it

Editore: Coder

Direttore responsabile: Dott.ssa Cinzia Borghi

Redazione: Fondazione dei Dottori Commercialisti

di Bologna, Via Farini 14 - 40124 Bologna

E-mail: fondazione@dottcomm.bo.it

Composizione: Tipolitografia Musiani

via Cherubini 2/A - 40141 Bologna

Ogni articolo firmato esprime esclusivamente il pensiero di chi lo firma e pertanto ne impegna la responsabilità personale.